

Continuità e discontinuità nel passaggio dalla dittatura alla democrazia: la vicenda del giurista Gaspare Ambrosini

Da Vittoria Calabrò

I. 1943–1947: quali cesure, quali persistenze? Riflessioni introduttive

La non facile transizione dalla dittatura alla democrazia, vissuta da molti paesi europei, e non solo, negli anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale, maturava in Italia nel periodo compreso tra il 1943 e il 1947: un arco temporale che, di recente, è stato oggetto di accurate indagini da parte di studiosi di diversa formazione che hanno approfondito i molteplici aspetti di quel passaggio caratterizzato da profonde cesure e altrettanto rilevanti persistenze.¹

La caduta del regime fascista, il 25 luglio 1943, avrebbe aperto, com'è noto, un nuovo e importante capitolo nella storia costituzionale italiana. A partire da quella data, infatti, si avviava un periodo che vedeva la formazione di ben sei governi durante i quali si ponevano le basi per la ricostruzione del Paese stravolto dal ventennio fascista e dalla guerra: due ministeri guidati da un militare, il generale Pietro Badoglio, due dall'esponente del Partito socialista riformatore Ivanoe Bonomi (il quale, peraltro, era stato a capo di un breve governo anche prima dell'avvento del fascismo, tra il luglio del 1921 e il febbraio del 1922),² uno dal

¹ Sul punto si vedano, fra gli altri, *Resistenza e diritto pubblico*; a cura di F. Cortese, Firenze University Press, Firenze 2016; *Dalla Monarchia alla Repubblica (1944–1948)*, a cura di A. A. Mola, Bastogi libri, Roma 2017; e i volumi frutto del progetto di ricerca 2 giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica, promosso dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sisso) e sostenuto dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali: 1. Il «momento repubblicano» nella costruzione della democrazia, a cura di M. Ridolfi, Viella, Roma 2020; 2. Territori, culture politiche e dinamiche sociali, a cura di S. Adorno, Viella, Roma 2020; 3. Geografie del voto e istituzioni, a cura di T. Forcellese, Viella, Roma 2020; 4. L'Italia del 1946 vista dall'Europa, a cura di P. Dogliani e V. Galimi, Viella, Roma 2020; 5. Immaginarsi, linguaggi e rituali, a cura di M. Ridolfi e M. Ravveduto, Viella, Roma 2020; 6. I numeri del referendum istituzionale, a cura di M. Ridolfi e P. Totaro, Viella, Roma 2020.

² Su quel ministero si veda C. *Ghisalberti*, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, p. 341; R. *Martucci*, *Storia costituzionale italiana*. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848–2001), Carocci, Roma 2002, pp. 140–142. Sulla composizione di quel governo si rinvia a M. *Missori*, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e*

rappresentante del Partito d'azione Ferruccio Parri (che, con il nome di battaglia «Maurizio», aveva preso parte attiva alla guerra partigiana del biennio 1943–1945), e quello retto dal democristiano Alcide De Gasperi, insediatosi il 10 dicembre 1945.³

La prima, importante discontinuità tra fascismo e post-fascismo può essere individuata, a mio giudizio, nel crescente peso assunto dai partiti politici a partire dal luglio del 1943.

Dopo l'emanazione, il 6 novembre 1926, del R.D. n. 1848 con cui veniva approvato il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che affidava ai prefetti il potere di sciogliere, confiscandone gli eventuali beni, qualunque associazione che svolgesse attività contrarie «all'ordine nazionale dello Stato»,⁴ tutti i partiti, i gruppi e le organizzazioni politiche diverse dal Partito nazionale fascista diventavano, di fatto, fuorilegge: un provvedimento che avrebbe portato all'arresto di numerosi attivisti e simpatizzanti di quei sodalizi e costretto gli oppositori a vivere in clandestinità o, addirittura, a lasciare il Paese per sfuggire alle ricerche delle forze dell'ordine.

Caduto il regime, chi aveva partecipato alla lotta cospirativa si univa a quanti ritornavano dall'esilio riannodando le fila delle formazioni politiche disciolte anni prima. Nel periodo immediatamente successivo all'8 settembre 1943, data in cui veniva reso noto l'armistizio che sanciva la fine delle ostilità tra il Regno d'Italia e gli anglo-americani ma non la fine della guerra, i principali partiti antifascisti (Democrazia cristiana, Partito comunista, Partito socialista di unità proletaria, Partito d'azione, Partito liberale e Democrazia del lavoro) fondavano il Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) che avrebbe svolto un ruolo di primo piano nella lotta partigiana e nella liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ma non solo. A partire dal gennaio del 1944, importante sarebbe stato, come testimoniano nello specifico i numerosi e recenti studi sul tema, anche il contributo offerto dal CNL nei processi di formazione dei governi e nella ridefinizione dell'assetto istituzionale del Paese.⁵

prefetti del Regno d'Italia, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1989, pp. 143–145.

³ Sul punto cfr. C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., pp. 389–410; Martucci, *Storia costituzionale italiana*, cit., pp. 253–269.

⁴ Si veda il disposto congiunto degli artt. 215 («Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali. Avverso il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro per l'interno. Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità») e 218 («Sotto il nome di associazioni s'intendono i partiti, i gruppi e le organizzazioni politiche in genere, anche temporanee») del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* (= GU), n. 257, 8 novembre 1926, pp. 4822–4842, in particolare p. 4841.

⁵ Cfr., a questo proposito, quanto scrive S. Colarizi, *Storia politica della Repubblica. Partiti, movimenti e istituzioni. 1943–2006*, Editori Laterza, Roma-Bari 2007, p. 14: «Nel vuoto

In questo quadro si colloca la nascita, il 22 aprile 1944, del II ministero guidato da Badoglio non più espressione, come il precedente, della volontà del re Vittorio Emanuele III che, riappropriandosi delle prerogative riconosciutegli dallo Statuto albertino, aveva agito in ideale continuità con il periodo liberale, sperando di recidere qualunque legame tra il regime e la dinastia dei Savoia. Il II governo Badoglio era, invece, frutto dell'accordo tra i partiti rappresentati nel CLN ed era nato a seguito dell'accettazione da parte del sovrano della proposta di ritirarsi dalla vita politica attiva e di nominare il figlio ed erede al trono, Umberto, luogotenente del Regno.⁶ Tale proposta, formulata dal liberale Enrico De Nicola, era stata accolta con favore da tutte le forze antifasciste che avevano più volte richiesto l'abdicazione del re, accusato di non essersi opposto all'operato di Mussolini.⁷ A partire dall'aprile del 1944 si avviava, dunque, la stagione dei governi di unità nazionale, in funzione antifascista e antinazista, la cui responsabilità era condivisa da tutte le forze politiche che si riconoscevano nel CLN. La luogotenenza, tuttavia, in vigore a partire dal 5 giugno 1944, giorno successivo alla liberazione di Roma dall'occupazione nazista, non era prevista dallo Statuto albertino: la sua istituzione rappresentava, quindi, un forte segnale di discontinuità rispetto al passato in quanto, come scrive Carlo Ghisalberti, essa era il frutto della «generale consapevolezza dell'ormai necessario allontanamento definitivo del re dal trono».⁸ Una consapevolezza che si accompagnava alla sempre più diffusa convinzione che fosse necessario un mutamento della forma istituzionale e, di conseguenza, la sostituzione dell'istituto monarchico con la forma repubblicana. Decisione, quest'ultima, che, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto-Legge Luogotenenziale n. 151 adottato il 25 giugno 1944 dal I governo Bonomi (formatosi a distanza di qualche giorno dalla liberazione di Roma)⁹, doveva essere effettuata da un'Assemblea

che il re e il suo governo hanno lasciato dietro di sé al momento della fuga verso Brindisi, i partiti antifascisti si assumono la responsabilità di indicare alla popolazione sgomenta e ai soldati sbandati la strada del riscatto dall'alleanza con il nazismo siglata da Mussolini e avallata dalla monarchia sabauda. Contro i tedeschi invasori, contro il fascismo rinato a Salò, contro il re che ha rinunciato a combattere, gli antifascisti rivendicano il compito di guidare una nazione tutta da ricostruire».

⁶ Sulla composizione del I governo Badoglio, in carica dal 25 luglio 1943 al 17 aprile 1944, si veda <https://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-ad-oggi/ordinamento-provisorio-25-luglio-1943-23-maggio-1948-assemblea-8>, ultima consultazione 09.08.2022. Sul II governo Badoglio (22 aprile 1944 – 8 giugno 1944) cfr., invece, <https://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-ad-oggi/ordinamento-provisorio-25-luglio-1943-23-maggio-1948-assemblea-7>, ultima consultazione 09.08.2022.

⁷ Sul punto cfr., fra gli altri, quanto si legge in A. Giaccone, Enrico De Nicola e la transizione istituzionale tra Monarchia e Repubblica (1944–1946), in: *Laboratoire italien. Politique et société*, 12, 2012 (La vie intellectuelle entre fascisme et République 1940–1948), pp. 279–296, consultabile anche online all'indirizzo <https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/667>, ultima consultazione 09.08.2022.

⁸ Così C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., p. 396.

⁹ Sulla composizione del I governo Bonomi (18 giugno 1944 – 10 dicembre 1944) si veda <https://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-ad-oggi/ordinamento-provisorio-25-luglio-1943-23-maggio-1948-assemblea-6>, ultima consultazione 09.08.2022.

costituente eletta, a guerra finita, a suffragio universale e diretto. A tale Assemblea, secondo quanto previsto dallo stesso articolo, veniva affidato anche il compito di redigere una nuova carta costituzionale in sostituzione dello Statuto albertino, snaturato dalle leggi fascistissime ma pur sempre in vigore.¹⁰

Un decreto successivo, però, varato il 16 marzo 1946 durante il I governo presieduto da De Gasperi, sottraeva all'Assemblea costituente la scelta sulla forma istituzionale, rimettendola al popolo tramite un referendum.¹¹ Chiamati alle urne il 2 giugno 1946, gli italiani si rendevano protagonisti della più rilevante cesura di quel periodo: il 54,27% dei votanti si esprimeva, infatti, a favore della repubblica.¹² A «salvare» l'istituto monarchico, compromesso da vent'anni di regime, non era servito neanche l'estremo tentativo di Vittorio Emanuele III che, il 9 maggio 1946, aveva abdicato a favore del figlio Umberto.

Alla discontinuità istituzionale avviatasi il 2 giugno, quando gli italiani optavano per la Repubblica ed eleggevano l'Assemblea costituente che avrebbe redatto la nuova costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948, corrispondeva, invece, una sostanziale continuità legislativa e, soprattutto, burocratico-amministrativa.¹³

Emblematico, in ambito legislativo, è, ad esempio, il caso del Codice civile. Entrato in vigore il 21 aprile 1942 dopo una lunga elaborazione avviatasi nel 1924,¹⁴ esso sarebbe sopravvissuto alla caduta del regime in quanto opera, prevalentemente, di tecnici del diritto ed espressione della più alta scienza civilistica del tempo, figlia della cultura giuridica liberale.

¹⁰ «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato»: il provvedimento in questione si legge in GU, n. 39, 8 luglio 1944, pp. 243–244. La citazione è a p. 243.

¹¹ Si veda, a questo proposito, l'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946: «Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)». Il provvedimento veniva pubblicato su GU, n. 69, 23 marzo 1946, pp. 598–599. La citazione è a p. 598.

¹² I dati sono tratti da *Eligendo*, l'Archivio storico elettorale a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, banca dati che contiene i risultati di tutte le elezioni dal 1946 a oggi: <https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=F&dtel=02/06/1946&tpa=I&tpc=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S>, ultima consultazione 09.08.2022.

¹³ Scrive a questo proposito *G. Melis*, *Storia dell'amministrazione italiana*. Nuova edizione, il Mulino, Bologna 2020, p. 401: «Sebbene il dopoguerra si caratterizzasse per una forte ripresa degli studi e delle discussioni sulla questione amministrativa, nella pratica dominò una sostanziale continuità con i periodi precedenti. Una serie di provvedimenti urgenti mirò, soltanto, a correggere le “deviazioni” del periodo fascista».

¹⁴ Il testo del Codice veniva pubblicato su GU, n. 79, 4 aprile 1942 – Anno XX, pp. 1–284. Sull'iter di formazione di quel testo si vedano, fra gli altri, i contributi contenuti in: *I cinquant'anni del codice civile*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1993; *C. Ghisalberti*, *La codificazione del diritto in Italia 1865–1942*, Editori Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 235–279.

Estraneo, quindi, all'ideologia e alla dottrina del regime, quel testo utilizzava una sola volta la parola *fascista*, all'art. 147. Rubricato *Doveri verso i figli*, esso sanciva che i coniugi dovevano educare e istruire la prole in modo conforme «ai principî della morale e al sentimento nazionale fascista». ¹⁵ Espunte, a partire dal 1944, le poche norme espressione di concezioni politico-sociali ormai superate, abrogata la carta del lavoro ad esso premessa, quel Codice veniva, quindi, ripulito da quelle che il civilista Pietro Rescigno avrebbe definito «incrostazioni verbali». ¹⁶ Modificato dalla novella introdotta nel 1975 che lo avrebbe reso più rispondente al dettato costituzionale ed emendato da ulteriori, successivi interventi, esso risulta, nel suo impianto originario, ancora oggi in vigore.

Una tendenziale continuità si registrava anche con riferimento alle strutture amministrative, nonostante in una circolare del maggio del 1945 il presidente del consiglio Bonomi ricordasse l'urgenza di una riforma dell'amministrazione necessaria a renderla più funzionale alle nuove esigenze dello stato democratico. ¹⁷ Un *continuum* nella gestione degli apparati che veniva favorito sia dalla «sbandierata» neutralità della burocrazia statale che, a partire dagli anni Trenta, aveva fatto fatica a trovare una propria identità, stretta tra il potere politico e quelle che sono state definite le «burocrazie politicizzate» degli enti pubblici, sia dalla difficoltà di operare un radicale ricambio dei dirigenti e degli impiegati. Ricambio che era stato avviato attraverso l'attività di epurazione della pubblica amministrazione disciplinata da una serie di provvedimenti varati tra il dicembre del 1943 e il febbraio del 1948. Una legislazione farraginoso e ambigua, applicata fin dall'inizio in modo parziale, che avrebbe incontrato resistenze anche nello stesso schieramento politico antifascista. ¹⁸

Se la Costituzione delineava, sotto il profilo politico-istituzionale, una netta discontinuità con il fascismo, l'ordinamento della pubblica amministrazione avrebbe presentato, invece, caratteri di forte continuità con il passato: facevano eccezione le norme che assegnavano al legislatore ordinario la competenza del comparto amministrativo (competenza che, a partire dal 1925, era stata attribuita all'esecutivo) e la separazione tra governo e apparati burocratici. ¹⁹ Altra importante innovazione era prevista in materia di autonomie locali dal momento che, insieme a

¹⁵ «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole. L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principî della morale e al sentimento nazionale fascista» (art. 147): la citazione è tratta da GU, n. 79, cit., p. 24.

¹⁶ Così P. Rescigno, Rilettura del codice civile, in: I cinquant'anni del codice, cit., I, p. 11. Sul punto, da ultimo, si veda anche G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi per una storia delle codificazioni moderne, II edizione ampliata, Giappichelli, Torino 2018, p. 67.

¹⁷ Cfr. quanto riferisce Melis, Storia dell'amministrazione, cit., p. 401.

¹⁸ Ivi, pp. 410–419.

¹⁹ Il riferimento è a quanto previsto dagli artt. 95 e 97 della Costituzione. Cfr. a questo proposito quanto scrive G. Astuto, L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo, Carocci editore, Roma 2009, p. 270.

comuni e province, già presenti nell'ordinamento liberale e, pur con importanti modifiche, anche in quello fascista, i padri e le madri costituenti avevano introdotto anche le regioni, «enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».²⁰

E tra quanti avevano teorizzato compiti e funzioni di questi nuovi enti autonomi figurava anche Gaspare Ambrosini, la cui vicenda umana e politica è caratterizzata e, in parte, condizionata dalla commistione di cesure e continuità, permanenze e mutamenti che abbiamo brevemente descritto.

II. Tra carriera accademica e impegno politico: la vicenda di Gaspare Ambrosini

Ambrosini nasceva il 24 ottobre 1886 a Favara, comune sito sul pendio del Monte Caltafaraci, a 10 km da Girgenti, l'attuale Agrigento.²¹ Dopo aver completato il percorso di studi tra il paese natale e la città della Valle dei Templi, si trasferiva a Napoli per iscriversi alla facoltà di giurisprudenza dove avrebbe frequentato, tra le altre, anche le lezioni di *Statistica* tenute dal siciliano Napoleone Colajanni, repubblicano-socialista, eletto ininterrottamente alla Camera dei deputati tra il 1890 e il 1921.²² Nel 1908 Ambrosini conseguiva la laurea e l'anno successivo, risultato vincitore del relativo concorso, faceva il suo ingresso in

²⁰ È quanto sanciva l'art. 115 della Costituzione approvata il 27 dicembre 1947. La citazione è tratta da <https://www.nascitacostituzione.it/03p2/05t5/115/index.htm>. Quell'art. veniva abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il suo contenuto confluiva nel nuovo art. 114 che, al comma 2, recita: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» (La Costituzione italiana. Il testo integrale, con Introduzione di G. Zagrebelsky, Gruppo editoriale l'Espresso SPA, Roma 2008, p. 41).

²¹ Per notizie bio-bibliografiche si vedano, fra gli altri, *F.S. Oliveri*, Gaspare Ambrosini: etica e autonomie regionali. Profilo politico di un giurista, I.L.A. Palma, Palermo 1991; La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini. Atti del convegno, Agrigento-Favara, 9–10 giugno 2000, a cura di F. Teresi, Quattrosoli, Palermo 2001; *A. La Russa*, Gaspare Ambrosini: l'uomo, il politico, il costituzionalista, L'Epos, Palermo 2007; *R. Bifulco*, *Ambrosini, Gaspare*, in: Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo), diretto da I. Birocchi/E. Cortese/A. Mattone/M.N. Minetti, 2 voll., il Mulino, Bologna 2013, I, pp. 51–52.

²² Sulla figura del deputato siciliano si vedano *J-Y. Fretigné*, Biographie intellectuelle d'un protagoniste de l'Italie libérale; Napoleone Colajanni (1847–1921): essai sur la culture politique d'un sociologue et député sicilien à l'âge du positivisme (1860–1903), École française de Rome, Rome 2002; *M. Zinzi*, Napoleone Colajanni, la questione meridionale nell'Italia postunitaria, Il Pensiero Edizioni, Catanzaro 2017; *E.G. Faraci*, Napoleone Colajanni: un intellettuale europeo, la politica e le istituzioni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018; *G. Vicari*, Il nostro grande Napoleone Colajanni, 1921–2021: la figura e l'opera a 100 anni dalla sua morte. Lo scienziato sociale tra l'Ottocento e il Novecento, La moderna, Enna 2021. Sul punto, da ultimo, cfr.: Napoleone Colajanni e il Meridione dai Borboni al Regno d'Italia al nuovo Millennio, a cura di A. Colajanni, V. Rizzo e F.M. Adonia, Officina della Stampa, Catania 2023.

magistratura e veniva assegnato a Torino. E proprio nella ex capitale del Regno si dedicava, sotto la guida di «due impareggiabili maestri di dottrina e di vita», gli ecclesiasticisti Francesco Ruffini e Francesco Scaduto,²³ anche alla ricerca, pubblicando i suoi primi lavori: nel 1909 vedeva la luce la monografia *Diritto ecclesiastico francese odierno (1880–1908)*, testo in cui l'autore, «giovane e valente»,²⁴ si dimostrava di «intelligenza limpida, pronta, acuta»,²⁵ e, tra il 1910 e il 1914, i due volumi dal titolo *Trasformazioni delle persone giuridiche*.²⁶ Il 1 novembre 1911, a soli venticinque anni, veniva chiamato quale professore straordinario di *Diritto ecclesiastico* presso l'Università di Messina, dove insegnava fino al 1915, anno dell'ingresso dell'Italia in guerra, e dove nel biennio 1913–1915 ricopriva, quale incaricato, anche la cattedra di *Storia del diritto italiano*.²⁷ Il 16 dicembre 1915 veniva nominato ordinario.²⁸ La carriera accademica di Ambrosini continuava dopo la fine del conflitto al quale aveva preso parte come ufficiale di artiglieria volontario: fino all'anno accademico 1936–37 prestava servizio quale docente di *Diritto costituzionale* presso l'Ateneo di Palermo dove insegnava anche *Diritto pubblico comparato*, *Scienza politica*, *Legislazione del lavoro e sindacale*, *Diritto corporativo* e *Storia e politica coloniale*,²⁹ discipline, queste ultime, introdotte dal regime tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta al fine di rendere l'insegnamento universitario sempre più rispondente all'ideologia fascista,³⁰ dall'anno accademico 1937–38 si trasferiva alla Sapienza di Roma dove

²³ Così li definisce G. Negri, Ricordo di Gaspare Ambrosini, in: Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni, a cura di N. Antonetti e U. De Siervo, con Presentazione di G. De Rosa, il Mulino, Bologna 1998, pp. 183–193, in particolare p. 183.

²⁴ Il volume veniva recensito da Giacomo Molle sulle pagine dell'Archivio Storico Italiano, serie V, 47, 1911, n. 262, pp. 472–475. La citazione è a p. 472.

²⁵ È quanto si legge nella Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a due assegni per viaggi d'istruzione all'estero nel giugno 1909 per la Facoltà di giurisprudenza, datata Roma, 8 aprile 1909 e pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica, anno 1909, II semestre, Tipografia Operaia Romana Cooperativa, Roma 1910, pp. 2384–2392, in particolare p. 2389.

²⁶ I 2 volumi (Diritto Romano, Canonico e degli ex Stati Italiani e Diritto Moderno) venivano pubblicati per i tipi dell'Unione Tipografico-Editrice di Torino.

²⁷ Sul punto cfr. Il corpo docente della facoltà giuridica messinese (1827–1990), a cura di L. Vinti Corbani, con Prefazione di A. Metro, Centro di Documentazione per la Storia dell'Università, Messina 1993, pp. 14, 94, 128.

²⁸ Cfr. quanto si legge in R. Università degli Studi di Palermo. Annuario Accademico anno 1934–35 – XIII, Tipografia Michele Montaina, Palermo 1935, p. 40.

²⁹ Si vedano, a questo proposito, gli *Annuari* della R. Università degli Studi di Palermo, consultabili online all'indirizzo <https://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/sba/u.o.archivistoricodiateneo/raccolte-digitali/annuari-accademici/>, ultima consultazione 09.08.2022.

³⁰ Sulle modifiche all'ordinamento universitario introdotte dopo l'emanazione della legge Gentile del 1923 cfr. E. Pelleriti, «Italy in transition». La vicenda degli Allied Military Professors negli Atenei siciliani fra emergenza e defascistizzazione, Bonanno editore, Acireale-Roma 2013, pp. 41–61.

avrebbe ricoperto inizialmente la cattedra di *Diritto coloniale* e, dopo la caduta del fascismo, quella di *Diritto amministrativo*.

Ricercatore attento e versatile, avrebbe concentrato i suoi studi su numerosi filoni di indagine tra cui, in particolare, la rappresentanza politica e i sistemi elettorali e la formazione di nuove organizzazioni statali.

Al primo tema si dedicava fin dal 1919 quando, dopo l'allargamento del suffragio ai cittadini maschi ventunenni disposto il 16 dicembre 1918 dal governo di Vittorio Emanuele Orlando, venivano introdotti, su impulso del presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti, il sistema proporzionale e lo scrutinio di lista.³¹ Varato con l'intento di rilanciare il sistema parlamentare consolidandone le basi, quel provvedimento avrebbe avuto delle importanti ripercussioni sul piano della rappresentanza politica, dal momento che le elezioni svoltesi il 16 novembre 1919 sancivano la vittoria di socialisti e cattolici, con conseguente pesante flessione delle forze governative (liberali, democratici e riformisti), per la prima volta in minoranza con soli 252 seggi su 508.³²

Il portato di quel cambiamento, con l'analisi dei nuovi scenari politici ad esso collegati, veniva indagato da Ambrosini sia nella prolusione al corso di *Diritto costituzionale* dal titolo *La crisi del regime parlamentare e la rappresentanza proporzionale*, tenuta nel dicembre del 1920 all'Università di Palermo che, soprattutto, nei volumi *Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale* e *La riforma elettorale*, pubblicati rispettivamente a Firenze nel 1921 e a Palermo nel 1923³³: un'indagine accurata, da cui emergeva una concezione nuova, e pluralista, del partito politico, in netta contrapposizione con quella dei liberali che, invece, non avevano gradito l'introduzione del sistema proporzionale, reo, tra l'altro, a loro giudizio, di aver «annullato» il rapporto personale tra elettori ed eletti.³⁴ Ambrosini riteneva che solo i partiti di massa favoriti dall'introduzione del proporzionale, portatori di complesse e non particolaristiche visioni della società, potessero rappresentare la sintesi tra pluralismo e necessità di unità politica.³⁵

Riflessioni, queste ultime, che mutavano dopo l'avvento del fascismo quando Ambrosini sottolineava il rilievo politico e giuridico assunto dal Partito nazionale

³¹ Il riferimento è alla legge 15 agosto 1919, n. 1401. Sul punto mi sia consentito rinviare a V. Calabrò, *Breve storia dei sistemi elettorali in Italia*, in: Donne, politica e istituzioni. Percorsi, esperienze e idee, a cura di M. A. Cocchiara, Aracne, Roma 2009, pp. 285–301, in particolare pp. 293–295.

³² Sul punto cfr. C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., p. 335.

³³ Approfondimento sul tema in Negri, *Ricordo di Gaspare Ambrosini*, cit., pp. 184–185. Sul punto si veda anche G. P. Trifone, *Un confronto sulla proporzionale: Francesco Ruffini e Gaspare Ambrosini*, in: *Iura and Legal System*, B7, 2014, pp. 94–108.

³⁴ Sul punto si vedano le riflessioni di A. Blando, *Gaspare Ambrosini. Dal fascismo all'invenzione dell'autonomia siciliana*, in: *InTrasformazione. Rivista di Storia delle Idee*, 7, 2018, n. 2, pp. 108–135. Cfr. anche F. Lancheater, *Rappresentanza e sistemi elettorali in Gaspare Ambrosini*, in: *Nomos. Le attualità nel diritto*, 1, 2000, pp. 7–21.

³⁵ Blando, *Gaspare Ambrosini*, cit., p. 110.

fascista all'interno dello Stato, finendo per elaborare, come scrive Antonino Blando, il «sistema a partito unico».³⁶ Considerazioni che si possono rinvenire in due saggi pubblicati tra il 1931 e il 1934 che, forse non a caso, venivano editi uno nella miscellanea dal titolo *Il partito nella dottrina e nella realtà politica*, curata da Oddone Fantini, direttore del periodico *Università fascista*, e l'altro sulla rivista *Civiltà fascista* e successivamente stampato, con il titolo *Il Partito Fascista e lo Stato*, nella collana dell'Istituto nazionale di cultura fascista. Nella seconda serie dei *Quaderni* di quell'Istituto, veniva accolto, nel 1930, lo studio intitolato *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*, in cui il giurista di Favara, dopo aver illustrato i presupposti alla base di quell'istituzione e come si era giunti all'emanazione della legge del 3 aprile 1926, n. 563 (che disciplinava i rapporti di lavoro e introduceva il sistema delle corporazioni), si soffermava sui caratteri generali di quell'organo, descrivendone le funzioni e, in particolare, i rapporti con parlamento, governo e gran consiglio del fascismo.³⁷ La serie decima di quei *Quaderni* ospitava, nel 1940, anche *L'Albania nella Comunità Imperiale di Roma*, comunità che veniva definita come un «nuovo *corpus mysticum* formato di diverse parti, le quali però, pur concorrendo tutte al raggiungimento delle stesse mete comuni e pur traendone ognuna il proprio vantaggio, non si trovano sullo stesso piano».³⁸

Un sostegno al regime e alla sua politica?³⁹ È quanto sembrerebbe emergere non tanto dal giuramento di fedeltà al fascismo prestato nel 1931 insieme alla quasi totalità degli altri professori universitari⁴⁰ (tra i pochi che avevano rifiutato di giurare figurava anche il giurista Ruffini di cui Ambrosini era stato allievo),⁴¹ quanto piuttosto da alcune delle riflessioni contenute nel volume *L'Italia nel Mediterraneo*, pubblicato a Firenze nel 1927: in quel testo l'autore svolgeva, come

³⁶ Ivi, p. 108.

³⁷ Cfr. G. Ambrosini, *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*, Libreria del littorio, Roma 1930.

³⁸ G. Ambrosini, *L'Albania nella comunità imperiale di Roma*, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma 1940, p. 63. Nelle serie terza, sesta e settima di quei Quaderni venivano pubblicati altri saggi del giurista siciliano, e rispettivamente: G. Ambrosini, *Washington uomo di Stato*, Treves-Treccani-Tumminelli, Milano-Roma 1932; ID., *Il Regime degli Stretti*, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma 1936; ID., *I problemi del Mediterraneo*, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma 1937.

³⁹ Sul delicato tema dell'adesione al fascismo dei giuristi italiani si vedano, fra gli altri, le riflessioni di A. Mattone, *Il mondo giuridico italiano fra fascistizzazione e consenso: uno sguardo generale*, in: *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, CLUEB, Bologna 2014, pp. 1–36; e I. Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, in: *I giuristi e il fascino del regime (1918–1925)*, a cura di I. Birocchi e L. Lo Schiavo, Roma TrE-Press, Roma 2015, pp. 9–61.

⁴⁰ Il giuramento di fedeltà al regime richiesto ai professori di ruolo e incaricati era previsto dall'art. 18 del Regio decreto legge 28 agosto 1931, n. 1227 (*Disposizioni sull'istruzione superiore*), pubblicato su GU, n. 233, 8 ottobre 1931, pp. 4914–4924, in particolare pp. 4916–4917.

⁴¹ Cfr., a questo proposito, G. Boatti, *Preferirei di no: le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino 2010.

si legge nella *Prefazione*, un «esame generale della questione mediterranea [...] indicando i diritti che ci competono incontrovertibilmente in base ai trattati internazionali». ⁴² Egli prendeva spunto da quello che definiva «l'ingiusto trattamento che gli Alleati ci fecero nei trattati di pace, violando gli impegni contratti prima e dopo la guerra» per supportare le pretese coloniali italiane. ⁴³ Auspicava, pertanto, nuovi accordi con Francia, Inghilterra e Spagna per risolvere le questioni pendenti in modo duraturo e vantaggioso per tutti, concludendo: «Che se poi non trovassimo reciprocità di intenti, è fatale che troveremo lo stesso, non potendo subordinare i destini d'Italia al beneplacito di altri Stati, le vie per la realizzazione del nostro programma mediterraneo». ⁴⁴

Considerazioni che sembrano andare ben oltre la «posizione di neutralità» nei confronti del fascismo che gli è stata da più parti riconosciuta. ⁴⁵

A partire dagli anni Trenta, Ambrosini si dedicava anche ad un altro filone di ricerca: quello relativo alla formazione di nuove organizzazioni statali e, in particolare, degli stati regionali, *tertium genus*, a suo giudizio, fra lo stato unitario e quello federale. ⁴⁶ Tema che affrontava in chiave comparativa, occupandosi delle realtà spagnola, austriaca, tedesca e sovietica. ⁴⁷ L'interesse per il regionalismo risaliva a qualche anno prima quando aveva guardato con attenzione alla proposta che don Luigi Sturzo aveva presentato il 23 ottobre 1921 in occasione del III congresso nazionale del Partito popolare italiano di cui lo stesso sacerdote, anche lui siciliano, era stato il fondatore. Una regione che, secondo le parole di Sturzo, doveva avere le caratteristiche di «ente *elettivo-rappresentativo, autonomo-autarchico, amministrativo-legislativo*, sommando in se stessa tutti gli interessi collettivi locali dentro i limiti del proprio territorio». ⁴⁸

Quel tema sarebbe stato al centro di quella che Guglielmo Negri, uno degli allievi di Ambrosini, ha definito la «stagione più impegnativa e matura» del

⁴² G. Ambrosini, *L'Italia nel Mediterraneo*, Franco Campitelli, Foligno 1927, p. VII.

⁴³ Ivi, p. VIII.

⁴⁴ Ivi, p. XIII.

⁴⁵ Cfr. quanto si legge in *Bifulco*, Ambrosini, Gaspare, cit., p. 51. G. B. Varnier, *Giuristi italiani tra il retaggio del Risorgimento, la grande guerra e il fascismo. I profili biografici dei protagonisti*, in: *Storia e Politica*, 11, 2009, n. 2, pp. 250–265, scrive, ad esempio, che Ambrosini «attraversò il fascismo limitando le compromissioni» (p. 256). Sul punto si veda anche M. J. Palaez, *Tres hermanos que fueron grandes juristas, servidores del fascismo, luego integrados en la democracia republicana*, in: *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, octubre 2008 <https://www.eumed.net/rev/cccscs/02/mjp2.htm>, ultima consultazione 09.08.2022.

⁴⁶ Si veda, nello specifico, G. Ambrosini, *Un tipo intermedio di Stato tra l'unitario e il federale caratterizzato dall'autonomia regionale*, in: *Rivista di diritto pubblico*, 2, 1933, pp. 94–100.

⁴⁷ G. Ambrosini, *Autonomia regionale e federalismo: Austria, Spagna, Germania*, U.R.S.S., Edizioni italiane, Roma 1944.

⁴⁸ La citazione è tratta da E. Rotelli, *Profilo del regionalismo sturziano*, in: *Studi storici*, 11, 1970, n. 1, pp. 113–132, in particolare p. 124.

pensiero del giurista siciliano: quella all'Assemblea costituente.⁴⁹ Stagione che segnava anche l'avvio della sua carriera politica, se si esclude la candidatura, per il collegio di Girgenti, presentata in occasione delle elezioni politiche del 1921 nella lista del Partito socialriformista guidato da Enrico La Loggia: in quell'occasione Ambrosini aveva ottenuto poco più di duemila voti, non sufficienti per conquistare un seggio in Parlamento. Operazione che, invece, gli riusciva il 2 giugno 1946 quando veniva eletto, tra le fila della Democrazia cristiana, nel collegio di Palermo, entrando, così, per la prima volta nell'aula di Montecitorio.⁵⁰

Il 19 luglio 1946 veniva chiamato dal presidente dell'Assemblea costituente, il socialista Giuseppe Saragat, a far parte della commissione formata da 75 deputati incaricata di elaborare il progetto di Costituzione⁵¹: in particolare, Ambrosini veniva assegnato alla seconda Sottocommissione, che si sarebbe occupata di predisporre le norme in materia di organizzazione costituzionale dello Stato, e al Comitato di redazione, incaricato di armonizzare e coordinare il testo di quel progetto durante i lavori delle tre Sottocommissioni.

Autore di molteplici interventi (sul diritto di sciopero, sull'elezione dei senatori, sul potere giudiziario, solo per citarne alcuni), spettava a lui l'incarico di presentare ai colleghi della seconda Sottocommissione la relazione sulle autonomie regionali in cui illustrava lo schema di progetto del nuovo ordinamento che riprendeva, nel suo impianto generale, quello immaginato da Sturzo venticinque anni prima.⁵² All'introduzione dell'istituto regionale, avversato dai comunisti, fautori di una visione accentrata dello Stato, avrebbe giovato l'istituzione, prima della promulgazione della stessa carta costituzionale, dello Statuto regionale della Regione Siciliana, approvato il 15 maggio 1946: nel corso dei suoi lavori, la Commissione incaricata di elaborare il progetto di Statuto per la Sicilia si era ispirata ai lavori sulle autonomie di Ambrosini.⁵³

⁴⁹ Così *Negri*, Ricordo di Gaspare Ambrosini, cit., p. 187. Sul contributo di Ambrosini alla Costituente si vedano, fra gli altri, *F. Teresi*, Gaspare Ambrosini alla Costituente padre delle regioni, in: *Nuove autonomie*, 2, 1996, pp. 199 ss.; *U De Siervo*, Sturzo e Ambrosini nella progettazione delle regioni, in: *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle regioni*, cit., pp. 67–104; *V. Atripaldi*, Gaspare Ambrosini: «un politico con preparazione tecnica», in: *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3, 2017, consultabile online all'indirizzo <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/01/Atripaldi-relazione.pdf>, ultima consultazione 09.08.2022.

⁵⁰ Sul punto cfr. quanto riportato sulla scheda relativa a Dati personali e incarichi nella Costituente, consultabile online http://legislature.camera.it/chiosco.asp?cp=1&position=Assemblea%20Costituente/1%20Costituenti&content=altre_sezioni/assemblea_costituente/composizione/costituenti/framedeputato.asp?Deputato=1d6420, ultima consultazione 09.08.2022.

⁵¹ Cfr. *Assemblea Costituente (= AC)*, seduta del 19 luglio 1946, p. 129.

⁵² La discussione sulle regioni si avviava il 27 luglio 1946: cfr. *AC*, Seconda Sottocommissione, seduta del 27 luglio 1947, pp. 5–18. La relazione di Ambrosini si può consultare all'indirizzo http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/II_Sottocommissione/30nc.pdf, ultima consultazione 09.08.2022.

⁵³ Sulle vicende che portavano alla redazione di quel testo si vedano, tra gli altri, *A. Romano*, Lo Statuto regionale siciliano di autonomia speciale nel contesto dell'evoluzione po-

III. L'esperienza alla Corte costituzionale

Concluso, il 31 gennaio 1948, il mandato alla Costituente, Ambrosini partecipava alla campagna elettorale per la formazione del I Parlamento repubblicano. Il 18 aprile 1948 veniva eletto, sempre per il collegio di Palermo e sempre tra le fila della Democrazia cristiana, alla Camera dei deputati.

Durante quella I legislatura presiedeva la II commissione rapporti con l'estero: un incarico prestigioso nel periodo sicuramente più complesso della politica estera italiana, quello della riabilitazione del paese e del suo graduale reinserimento nello scacchiere internazionale. Partecipava, in qualità di relatore di maggioranza, all'acceso dibattito che, il 21 luglio 1949, portava alla ratifica e all'esecuzione del trattato istitutivo della NATO, firmato a Washington il 4 aprile dello stesso anno⁵⁴ e, soprattutto, interveniva sul delicato tema della sorte delle ex colonie italiane riconoscendo come ormai definitivamente «tramontata [...] l'antica concezione coloniale di espansione, di potenza e di sfruttamento dei territori e delle popolazioni native»⁵⁵: una posizione profondamente diversa da quella che, vent'anni prima, animava le riflessioni contenute nel volume sull'Italia nel Mediterraneo.

Il suo impegno a livello internazionale continuava anche quando veniva chiamato a presiedere, dal febbraio al giugno 1953, la Commissione speciale per esaminare il disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa firmato a Parigi il 27 maggio 1952 dai 6

litico-istituzionale dello Stato italiano, in: Iura Vasconiae, 7, 2010, pp. 387–404; E. Pelleriti, L'idea di autonomia siciliana nelle carte di Guarino Amella (1943–1946), in: Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche, ESI, Napoli 2010, pp. 155–178; EAD., The idea of Sicilian Autonomy in the writings of Guarino Amella (1943–1946), in: Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche. Representative Assemblies, territorial autonomies, political cultures, a cura di A. Nieddu e F. Soddu, Società Editrice Sarda, Sassari 2011, pp. 587–598; D. Novarese, Per una storia della Regione Siciliana. La stagione separatista e il progetto autonomistico, in: Donne, politica e istituzioni. Percorsi, esperienze e idee, cit., pp. 423–429; EAD., «Prima regione in Italia». Dai progetti allo statuto regionale siciliano, in: Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli, a cura di E. Colombo, P. Aimo e F. Rugge, Pavia University Press, Pavia 2014, pp. 235–248; EAD., «Sicily in transition». Le complesse vicende della redazione dello statuto regionale siciliano fra separatismo e autonomia, in: Autonomie speciali e regionalismo in Italia, a cura di L. Blanco, il Mulino, Bologna 2020, pp. 43–58. Da ultimo si vedano anche i contributi di G. Astuto, La Sicilia e lo Statuto Speciale da Nazione a Regione; M. Carone, Tra federalismo e decentramento autarchico: il «sistema intermedio» di Gaspare Ambrosini; D. Novarese, L'indipendentismo siciliano alla Costituente: Andrea Finocchiaro Aprile e il dibattito sulle autonomie locali in Studium Ricerca (sezione online di Storia), 118 (2022), n. 2, rispettivamente pp. 87–193, 196–215 e 362–383.

⁵⁴ La discussione sulla ratifica di quel trattato si avviava alla Camera il 14 luglio 1949 per concludersi durante la seduta del 21 luglio dello stesso anno quando i deputati, con 323 voti favorevoli e 160 contrari, lo approvavano: cfr. Atti Parlamentari (= AP), Camera dei Deputati (= CD), I legislatura, seduta del 21 luglio 1949, p. 10746.

⁵⁵ Così Ambrosini in AP, CD, I legislatura, seduta del 26 maggio 1949, p. 8922.

paesi (Italia, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Repubblica Federale Tedesca) già parte della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.⁵⁶ Un trattato che, com'è noto, non sarebbe mai entrato in vigore per la bocciatura, nell'agosto del 1954, da parte dell'Assemblea nazionale francese.⁵⁷

A distanza di due anni della sconfitta elettorale del 7 giugno 1953, quando non veniva riconfermato alla Camera, aveva inizio la sua stagione alla Consulta, il più importante organo di garanzia costituzionale previsto dalla carta del 1948.⁵⁸ Un ritorno alla magistratura, dopo la breve parentesi degli inizi, che era stato anticipato dall'esperienza all'Alta Corte della Regione siciliana che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto approvato il 15 maggio 1946, aveva il compito di giudicare sulla costituzionalità delle leggi varate dall'Assemblea Regionale.⁵⁹

Ambrosini veniva eletto giudice costituzionale, primo fra i cinque che, ai sensi del comma 1 dell'art. 135 dovevano essere designati dal Parlamento in seduta comune, al IV scrutinio, con 522 voti, il 15 novembre 1955, due anni dopo l'entrata in vigore della legge che disciplinava le norme sull'istituzione e il funzionamento della Corte costituzionale. Due anni durante i quali, a causa della *conventio ad excludendum*, i partiti di maggioranza e di opposizione si erano scontrati in un lungo ed estenuante braccio di ferro «registrato» dall'andamento degli stessi scrutini, il primo dei quali si era svolto il 31 ottobre 1953.⁶⁰

Il 20 ottobre 1962 il giurista siciliano veniva chiamato a ricoprire la carica di presidente della Corte e il 22 gennaio dell'anno successivo, alla presenza del presidente della repubblica Antonio Segni, pronunciava un discorso che può essere considerato una sorta di bilancio sui primi sette anni di attività della Consulta.⁶¹

Egli esordiva ricordando come l'esigenza di un sistema di controllo della legittimità costituzionale era stata avvertita anche dai padri della costituzione

⁵⁶ Sulla composizione di quella Commissione si veda <https://storia.camera.it/organi/commissione-speciale-l-esame-del-disegno-legge-n-3077-ratifica-ed-esecuzione-degli-accordi#nav>, ultima consultazione 09.08.2022.

⁵⁷ Sulle vicende relative alla nascita di quel trattato e alla mancata ratifica da parte della Francia si rinvia a *S. Guerrieri*, *Un Parlamento oltre le nazioni. L'Assemblea Comune della CECA e le sfide dell'integrazione europea (1952–1958)*, il Mulino, Bologna 2016, pp. 93–125.

⁵⁸ Si veda, a questo proposito, quanto disposto dagli artt. 134–137: *La Costituzione italiana*, cit., pp. 49–50.

⁵⁹ Ambrosini era stato designato componente dell'Alta Corte dall'Assemblea Regionale il 29 luglio 1953, in sostituzione dello scomparso Giovanni Selvaggi. Sul punto si rinvia a quanto si legge in *F. Bonini*, *Storia della Corte costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, p. 90.

⁶⁰ A proposito del lungo e complesso iter che avrebbe portato all'entrata in vigore della Corte costituzionale, Francesco Bonini parla di «una difficile istituzionalizzazione». Sul punto cfr. *Bonini*, *Storia della Corte costituzionale*, cit., pp. 67–115. Sulle vicende relative alla scelta dei giudici si veda *ivi*, pp. 91–110.

⁶¹ *G. Ambrosini*, *La Corte costituzionale nei primi sette anni della sua attività*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1963.

americana, e in particolare da Alexander Hamilton, il quale ne aveva scritto nel *The Federalist*, la raccolta di articoli redatti da John Jay, James Madison e dallo stesso Hamilton e pubblicati tra il marzo e il giugno del 1788 al fine di difendere la costituzione federale, discuterne le principali innovazioni che tanto scalpore avevano suscitato nei suoi oppositori e promuoverne la ratifica da parte dell'Assemblea dello Stato di New York. Può essere utile ricordare che la prima edizione italiana di quel testo, pubblicata a Pisa nel 1955, era accompagnata da un'introduzione dello stesso Ambrosini.⁶²

Dopo aver illustrato le complesse vicende che avevano portato all'istituzione della Corte e la varietà delle controversie dalla stessa prese in esame, il presidente Ambrosini svolgeva una breve analisi di «alcuni principî affermati dalla Corte che, per la loro vasta portata, possono considerarsi più caratteristici e fondamentali»⁶³: tra questi, ad esempio, l'interpretazione autentica delle leggi e l'unità della giurisdizione costituzionale.

Sottolineando l'importanza dell'attività della Consulta, che definiva «suprema interprete e garante della Costituzione»,⁶⁴ egli concludeva il suo intervento affermando che «la vita ed il regolare funzionamento dell'ordinamento costituzionale non possono scompagnarsi dalla vita e dalla efficienza della Corte costituzionale per la garanzia di quei principî di rispetto della persona umana, di libertà, di democrazia e di giustizia, che stanno a base della Costituzione, e la cui integrale attuazione è indispensabile per l'ordinato vivere dei cittadini ed il pacifico progresso civile e sociale della Nazione».⁶⁵

Sul contributo fornito dalla Corte all'attuazione della costituzione il giurista siciliano ritornava anche in occasione del discorso con cui, il 13 dicembre 1967, vent'anni dopo l'approvazione della carta costituzionale e dodici dopo l'istituzione della Consulta, lasciava quell'ufficio.⁶⁶

L'anno successivo Ambrosini veniva chiamato dai presidenti di Camera e Senato per coordinare i lavori per gli *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*: un'opera in 6 volumi che veniva pubblicata nel 1969 a Firenze, per i tipi di Vallecchi, alla quale contribuiva con due saggi: nel primo svolgeva una sintesi dell'esperienza costituzionale «italiana» che, prendendo le mosse dal

⁶² Cfr. Il *Federalista* (commento alla Costituzione degli Stati Uniti): raccolta di saggi in difesa della Costituzione degli Stati Uniti d'America approvata il 17 settembre 1787 dalla Convenzione federale, con Introduzione di G. Ambrosini e appendici di G. Negri e M. D'Addio, Nistri Lischi, Pisa 1955.

⁶³ *Ambrosini*, La Corte costituzionale, cit., p. 18.

⁶⁴ *Ivi*, p. 41.

⁶⁵ *Ivi*, p. 42.

⁶⁶ Cfr. *G. Ambrosini*, L'apporto della Corte costituzionale all'applicazione della Costituzione, Palazzo della Consulta, Roma, 13 dicembre 1967: il documento è consultabile online sul sito della Corte https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/19671213_pres_ambrosini_sito.pdf, ultima consultazione 09.08.2022.

periodo medievale, ricostruiva le vicende del parlamento di Sicilia fino ad arrivare alla costituzione repubblicana; nell'altro, invece, recuperando alcune delle considerazioni svolte nei discorsi pronunciati nel gennaio del 1963 e nel dicembre 1967, si soffermava a indagare l'importante contributo offerto dalla Consulta nell'attuazione dell'ordinamento costituzionale.⁶⁷

IV. Per concludere ...

Ambrosini si spegnava a Roma il 17 agosto 1985 a quasi novantanove anni: figlio del suo tempo, aveva attraversato il XX secolo, protagonista dei principali eventi e delle contraddizioni di quegli anni, dell'Italia che aveva assistito alla crisi del sistema liberale, conosciuto il consolidamento e il declino del regime fascista e, infine, optato per la forma repubblicana.

Osservatore attento, aveva seguito con interesse l'evoluzione/involuzione politica della società italiana dopo la fine della Grande guerra.

Fascista convinto o fascista opportunist? Come molti altri, aveva vissuto l'esperienza della dittatura, superando indenne il ventennio, collaborando con gli esponenti di tutte le forze politiche per dotare il paese di solide istituzioni democratiche che, da presidente della Corte costituzionale, si impegnava a consolidare e difendere.

Può essere considerato, a mio giudizio, simbolo ed emblema delle cesure e delle persistenze che, nell'Italia del secondo dopoguerra, avrebbero accompagnato il delicato passaggio dalla dittatura alla democrazia.

⁶⁷ Cfr. *G. Ambrosini*, Profilo storico del costituzionalismo italiano dai liberi Comuni e dal Parlamento di Sicilia alla Costituzione repubblicana del 1948, in: Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, 6 voll., Vallecchi Editore, Firenze 1969, vol. I (La Costituente e la democrazia italiana), pp. 407–457; ID., La Corte costituzionale (L'apporto decisivo della sua giurisprudenza per la chiarificazione e lo svolgimento dell'ordinamento costituzionale), ivi, vol. VI (Autonomie e garanzie costituzionali), pp. 9–32.

